

Corte Giustizia UE: la Chiesa paghi l'Ici, per le scuole paritarie altra mazzata. Suor Alfieri: caso strumentalizzato

Di Alessandro Giuliani intervista sr. Monia Alfieri in- 13/11/2018

L'Istituto Maria Montessori di Roma aveva ragione: lo Stato ha diritto a riscuotere l'Ici non versata dal 2006 al 2011 da parte degli enti non commerciali, in particolare dalla Chiesa. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha accolto il ricorso dell'istituto capitolino e annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero" dell'imposta da parte dello Stato italiano. Rimangono, invece, legittime le esenzioni dall'Imu.

L'affare non è da poco, perché si parla di un esborso complessivo per la sola Chiesa 4 o 5 miliardi di euro. Ma che ripercussioni avrà questa sentenza sulla scuola? Nel mirino vi sarebbero anche le scuole paritarie, che già vivono una forte crisi di finanziamenti.

Ne abbiamo parlato con suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e coautrice dei saggi sui modelli alternativi di finanziamento delle scuole italiane.

Quali affetti avrà il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea?

L'analisi giuridica della sentenza CGUE, Grande Sezione del 6 novembre scorso, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P in materia di aiuti di Stato per le scuole paritarie, offre un quadro totalmente diverso da quello che l'ideologia ha strumentalizzato per scopi puramente pretestuosi.

E' evidente che sul piano pratico, la portata della sentenza impegna in modo responsabile il Governo Italiano affinché inizi a difendersi seriamente e a non rimanere sostanzialmente inerte. Infatti, considerato che il regime Imu post 2012 è stato ritenuto conforme al diritto europeo, la valutazione delle possibili alternative di recupero rispetto all'utilizzo dei dati catastali e fiscali si tradurrà essenzialmente nella verifica se nelle vicende antecedenti al 2012 le scuole paritarie abbiano o meno sostanzialmente rispettato i requisiti che la normativa avrebbe successivamente positivizzato.

Sono coinvolte anche le scuole paritarie?

Per rispondere, dobbiamo contestualizzare la richiesta mossa dalla scuola Montessori che ha lamentato, in particolare, che l'esenzione Ici concessa agli enti non commerciali (nel caso di specie agli istituti scolastici) li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale.

Ribadisco che la sentenza della Corte del 6 novembre scorso nulla cambia dal punto di vista sostanziale, bensì ripresenta l'anomalia che era già emersa in sede di regolamentazione Imu e che è opportuno riproporre negli esatti estremi giuridici per evitare inutili e faziose letture ideologiche che in realtà non fanno del bene alla Res-Pubblica. E, peggio, ci confermano incapaci di centrare il cuore della questione.

Quale sarebbe l'aspetto cardine della questione?

Già rispetto al regolamento 200/2012 emergeva tutta l'anomalia italiana, l'unico Paese in Europa che ancora non garantisce la libertà di scelta educativa e prende a picconate il pluralismo educativo. Il regolamento 200/12 stabilisce che le scuole pubbliche statali non sono tenute al pagamento dell'IMU; le scuole pubbliche paritarie se non erogate a titolo gratuito o con un prezzo simbolico devono versare l'IMU. Il Consiglio di Stato fa riferimento ai principi europei, senza riuscire ad esplicitarli sino in fondo. All'art. 4 comma 3, a,b,c, si individuano le caratteristiche (conditio sine qua non) affinché le scuole paritarie non paghino l'IMU. Devono essere: scuole paritarie; non devono essere discriminatorie nell'accettazione degli alunni; hanno l'obbligo di accogliere gli alunni portatori di handicap; devono applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente; devono garantire l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti; devono dare pubblicità del loro bilancio.

Da notare che sono i requisiti della legge 62/00 sulla parità. È chiaro il paradosso che allontana il Consiglio di Stato dai principi europei accennando l'ultimo requisito senza contestualizzarlo: "le attività didattiche devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

Ma stavolta ad esprimersi sono stati i giudici della curia europea...

È bizzarro che l'Europa sostenga che lo Stato debba spendere ancora di più per le proprie scuole, quando già utilizza i soldi di tutti in modo almeno discutibile? Come definire, infatti, il modo di spendere dell'attuale scuola di Stato? Oggi uno studente costa a tutti i cittadini circa dieci mila euro l'anno. Non è forse una cifra da capogiro visti i risultati prodotti dall'attuale scuola statale? Non occorre investire di più o sperperare di meno il denaro di tutti? Non sono forse percorribili strade diverse per permettere a tutti di poter scegliere la scuola secondo il diritto costituzionale che afferma "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"? Quale libertà, di fatto, esiste, oltre il monopolio dell'intervento dello Stato?

Però nel Parlamento di Bruxelles si siedono anche diversi cittadini italiani. O no?

Mi sono sempre domandata come sia possibile che al Parlamento Europeo i nostri rappresentanti non sollevino: a) la questione che i genitori dopo aver pagato le tasse non possono esercitare il proprio diritto alla libertà di scelta educativa; b) che in Italia ci sono cittadini docenti discriminati che a parità di titolo hanno retribuzioni differenti; c) peggio, che questa ideologia che prende a picconate il pluralismo educativo (mortificando e facendo sparire un patrimonio culturale che ha contribuito alla ricostruzione della Nazione) rappresenta un costo ingiusto pagato dai cittadini.

L'Italia, tuttavia, trova conferma della correttezza dell'esenzione IMU alle scuole?

Sì, perché in diritto la logica ha ancora un peso e dunque l'Italia si è trovata a dover gestire nell'anomalo Sistema Nazionale di Istruzione italiano il parametro europeo, il "requisito" alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

Simbolico rispetto a cosa?

In tal senso, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Quanto effettivamente costi il servizio alle scuole pubbliche – statali e paritarie – è una bella domanda. Di conseguenza il Decreto IMU per gli enti non commerciali schiera un parametro inedito, quello del costo medio per studente. Si legge sul sito del Ministero "Se il corrispettivo medio (CM) è inferiore o uguale al costo medio per studente (CMS) la scuola paritaria è esente dall'IMU".

L'Italia schiera un parametro tutto nuovo che apre spiragli di luce e chiarisce quali sono le scuole paritarie di cui si trattava. Ho guardato e guardo con fiducia a questo barlume di intelligenza che apre al costo standard di sostenibilità più volte trattato e a cui rimando.

Il parere dell'Ue rimette allora in discussione il modello di finanziamento delle scuole in Italia?

È l'Europa che ha chiesto ripetutamente agli Stati membri una effettiva parità tra istituti scolastici. Ricordiamo la Risoluzione del Parlamento europeo del 1984 "sulla libertà di insegnamento" con la quale si chiede un'effettiva pluralità di istituzioni scolastiche senza che ciò implichi alcuna discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale. Come ignorare la successiva risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2012 che ritorna e riafferma quanto sopra riportato. E si potrebbe citare ancora, sempre in questa pressante prospettiva di tutela e attuazione di un diritto inviolabile, l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000).

Ma come si comportano gli altri Paesi?

Non è fuori luogo ricordare che siamo il solo Paese, assieme alla Grecia, a negare di fatto, contro tutta la legislazione sopra indicata, il diritto alla non discriminazione nella scelta effettiva della scuola da frequentare. Siamo fuori dall'Europa e calpestiamo un diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Fa sensazione l'assordante silenzio dei politici, dei sindacati, degli "uomini di cultura", dei difensori dell'Europa. Perché? A chi giova questo silenzio? Chi ha il coraggio di muoversi con qualche presa di posizione concreta? Per la TAV la gente è scesa in piazza... Qui la posta in gioco è di molto superiore: è il tracollo della scuola italiana tutta.

Secondo lei, il Miur ne terrà conto?

Lo Stato non può reggere finanziamenti aggiuntivi per la scuola. Proprio per questo motivo la soluzione, per evitare il tracollo della scuola pubblica, sia statale che paritaria, è il costo standard di sostenibilità per allievo, che è cosa diversa dal costo medio ricavato empiricamente dalla serie storica delle spese sostenute, derivanti anche da una gestione poco efficiente.

È già presente un tavolo di lavoro sui costi standard; da più parti al MIUR è giunta la richiesta di riprendere i lavori, che sono a spese dei partecipanti, invitati dal MIUR stesso. E' evidente che, se la scuola paritaria soffre di una mancata libertà, la scuola statale è gravata da una autonomia non riconosciuta. Ci stiamo perdendo tutti. In base ai dati Miur, sono 304 le scuole paritarie chiuse nell'ultimo anno e 24.713 gli alunni in meno rispetto allo scorso anno. Parliamo di 12.662 Istituti, 879.158 allievi e 25.000 insegnanti e se si somma anche il personale non docente si giunge a 80.000 persone. Guardo in modo positivo a quest'ultima sentenza che pone l'Italia nuovamente di fronte alle proprie responsabilità.

Quindi, alla fine, il parere della Corte di Giustizia europea sull'Ici potrebbe rivelarsi una ciambella di salvataggio per le scuole paritarie?

Il nostro Paese è a un bivio cruciale e si ritorna sempre a monte: occorre rivedere le linee di finanziamento del sistema scolastico che o è pluralista o è dispotico. Ricordiamoci sempre che il monopolio statale dell'istruzione è negazione di libertà: unicamente l'esistenza della scuola libera garantisce alle famiglie delle reali alternative sia sul piano dell'indirizzo culturale e dei valori che sul piano della qualità e del contenuto dell'insegnamento.

Dalla Cassazione un colpo all'esonero Imu del non profit

Il decreto che definisce le modalità non commerciali non ha valore di legge Quando la tariffa serve a coprire costi e investimenti è obbligatorio pagare

Pasquale Mirto - Gianni Trovati

Dalla Cassazione arriva un pesante colpo di piccone alle regole dell'Imu per il non profit, nate a inizio 2012 per sostituire le vecchie esenzioni affondate dalle obiezioni Ue. I colpi della Suprema corte si rivolgono al Dm 200/2012, quello con cui il ministero dell'Economia ha tracciato il confine fra le attività commerciali, quindi paganti, e quelle «svolte con modalità non commerciali», e quindi esenti.

Quel decreto, scrivono i giudici nell'ordinanza 10124/2019, «non ha valore di legge», perché la norma (articolo 91-bis del Dl 1/2012) «non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di "modalità non commerciali", ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso». Tradotto: la linea che separa paganti ed esenti non può essere quella scritta nel decreto. Perché, chiariscono ancora i giudici nell'ordinanza, va ritenuta «commerciale» qualsiasi «attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento — da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni - di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione».

Che cosa significa, in pratica? Il «niet» della Cassazione punta prima di tutto al criterio ministeriale che etichetta come «esente» tutta la sanità privata, a patto che sia «accreditata, contrattualizzata o convenzionata» con il servizio nazionale. In base alle regole ministeriali, fin dalla circolare 2/2009 del dipartimento Finanze ripresa in modo fedele dal Dm 200/2012, la sanità privata convenzionata non paga l'imposta sul mattone in quanto la sua attività si sviluppa «in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico». Ma per i giudici non è quella la strada da seguire, perché il criterio è un altro e ha carattere generale: quando la tariffa serve a coprire i costi e finanziare gli investimenti, l'attività è commerciale e l'Imu/Tasi va pagata.

Un parametro di questo tipo colpisce senza dubbio anche un altro settore, quello della scuola. In quel caso, il discrimine fra attività commerciali e non è dato dal costo standard per studente (si va dai 5.739,17 euro annui per la scuola dell'infanzia ai 6.914,31 euro per le superiori). Se la tariffa media chiesta è inferiore a quel valore, la scuola non paga l'Imu. Anche questo criterio è estraneo al principio indicato dalla Cassazione. Ed è fissato dalle istruzioni al modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali, cioè in un atto che nella gerarchia delle fonti è ancora più in basso del decreto ministeriale censurato dai giudici. Ma più in generale, la pronuncia rimette in discussione tutta l'architettura delle esenzioni nel non profit: anche quelle, come accade per esempio nel settore alberghiero, che considerano in automatico «simbolica» una tariffa che non superi il 50% della richiesta media praticata nella zona omogenea. Un altro parametro generale, fissato per Dm e non per legge, e contrario al criterio indicato dai giudici. Ancora una volta, insomma, i giudici aprono una falla nell'impianto del fisco locale. Una falla che solo una norma può chiudere: perché con l'ordinanza in mano saranno molti i Comuni a ripensare le esenzioni sul proprio territorio e ad avviare accertamenti su attività finora considerate esenti.

Imu e paritarie, con un'ordinanza la Cassazione le chiude una volta per tutte

17.04.2019 - Pierluigi Castagneto

Con l'ordinanza 10124/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che sanità privata, non profit e paritarie non sono più esenti dal pagamento dell'Imu

Ci sono voluti 7 anni alla giustizia italiana per dare un colpo mortale al no profit e alle scuole paritarie. La Corte di Cassazione infatti, con l'ordinanza 10124/2019 ha cassato il decreto ministeriale del ministero dell'Economia n.200/2012 che stabiliva che le paritarie, essendo le loro rette al di sotto del costo medio sostenuto da quelle statali, non erano considerate enti commerciali, per cui non erano tenute a versare l'Imu. Lo rivela Il Sole 24 Ore con un'anticipazione di una sentenza della Suprema corte non ancora resa pubblica.

Secondo i giudici, il provvedimento del Mef del 2012 (governo Monti) non ha valore di legge per cui sia la sanità privata che le organizzazioni no profit e le scuole paritarie non potranno più dichiararsi esenti dal pagamento dell'Imu.

Se le anticipazioni del giornale della Confindustria si riveleranno esatte, le conseguenze più gravi si faranno sentire soprattutto sulle scuole paritarie. Quasi tutte quelle a gestione diretta (escluse quelle degli enti locali), saranno destinate a chiudere e sul sistema paritario verrà messa una pietra tombale.

Allarmismo? Per niente. Se le scuole del sistema paritario saranno dichiarate enti commerciali, oltre a dover sborsare migliaia di euro all'anno di imposta sugli immobili, non potranno più accedere al finanziamento statale del sistema paritario, perché lo Stato italiano non potrebbe finanziare imprese con scopo di lucro, in quanto tale contributo – che ora ammonta a circa 500 milioni di euro – si potrebbe configurare come indebito aiuto di stato.

Serve a questo punto una legge, non un decreto o un regolamento e le omissioni della norma sulla parità scolastica 62/2000 ora vengono al pettine. Allora si rimase rigorosamente in silenzio sui meccanismi finanziari a sostegno della parità e quella legge, voluta da Luigi Berlinguer, pur valida e indispensabile, non stabiliva chi si doveva accollare i costi delle scuole libere e in che modo erogarli. Adesso è bastata una sentenza per far venire giù un castello di carta.

A questo punto occorre chiedersi chi oggi abbia la forza politica di difendere la libertà di scelta educativa e il pluralismo scolastico. Chi in Italia non vuole che il sistema dell'istruzione sia solo statale? Chi difenderà la società italiana dalla statalismo centralista, più adatto alla Corea del Nord che a un paese occidentale? La strada per le scuole paritarie italiane sembra davvero in salita.

Servizio | caso aiuti di stato

Ici della Chiesa, la Ue in pressing: l'Italia deve recuperare gli arretrati

–di Gianni Trovati 19 aprile 2019

Bruxelles torna a chiedere al governo italiano di recuperare gli arretrati dell'Ici non pagata da Chiesa ed enti non profit per l'esenzione ad ampio raggio prevista fino al 2011 e bollata dalla commissione come aiuto di Stato. Nella richiesta, di cui Il Sole 24 Ore è entrato in possesso, l'Antitrust Ue guidato da Margrethe Vestager propone anche tre strade alternative per individuare «gli aiuti illegali e incompatibili che vanno recuperati», e che secondo le stime circolate finora potrebbe valere circa fino a 5 miliardi.

Ma Roma al momento resiste, e nel confronto con la commissione sostiene che l'impossibilità di controllare oggi come sono stati utilizzati gli immobili fra 2006 e 2011 è un ostacolo insormontabile. La questione, per di più, si riapre mentre la Cassazione contesta la legittimità anche delle nuove regole con cui dal 2012 si distinguono gli immobili che devono pagare l'Imu-Tasi da quelli che possono continuare a evitare le imposte locali: regole scritte dal governo Monti proprio per rimediare alla bocciatura Ue sulle norme precedenti. Ma andiamo con ordine. Nel caso degli enti non profit, un panorama che oltre alla Chiesa comprende molta sanità privata e molte scuole paritarie, il discrimine è l'utilizzo degli immobili. Se le attività che li occupano sono «commerciali» l'imposta va pagata, altrimenti no. Ma quali attività sono «commerciali»? I problemi arrivano qui.

Fino al 2011 l'esenzione era praticamente generalizzata, perché bastava che una parte dei locali fosse senza fini commerciali (per esempio la classica cappella in un albergo gestito da un ente religioso) per salvare tutto l'immobile dall'imposta. Il principio non aveva superato il giudizio Ue, che l'aveva bollato come aiuto di Stato perché alleggeriva il carico fiscale di strutture ricettive, scuole e sanità "non profit" rispetto ai concorrenti. L'esecutivo comunitario, però, aveva deciso di soprassedere sugli arretrati, convinto dalle argomentazioni del governo italiano. Ma sul punto è intervenuta la Corte di giustizia, che nel novembre scorso ha sancito come ingiustificato il velo steso sul passato.

La nuova mossa della commissione Ue interviene a questo punto della vicenda. E chiede al governo di dettagliare le «modalità alternative utilizzabili per quantificare l'aiuto da recuperare». Bruxelles ne indica tre: utilizzare le dichiarazioni sull'utilizzo degli spazi presentate dagli enti non profit con la riforma del 2012, imporre a tutti gli interessati un «obbligo di autocertificazione» oppure prevedere un sistema di «controlli in loco tramite gli organi ispettivi». Naturalmente l'Antitrust europeo non chiude la porta a possibili altre strade per misurare gli arretrati da recuperare.

Ma il ministero dell'Economia al momento non ne indica. E insiste sull'impossibilità di riaprire la scatola del passato perché non ci sono gli strumenti per verificare oggi come venissero utilizzati gli immobili in un arco temporale che va da 13 a 9 anni fa (gli anni ancora precedenti sono coperti dalla prescrizione, che si è interrotta nel 2011 con la dichiarazione di illegittimità della vecchia norma). Argomenti che in prima battuta avevano convinto l'Antitrust di Bruxelles: ma non la Corte di Giustizia, che ha imposto all'esecutivo di intervenire dopo che nel 2016 il Tribunale Ue aveva per la prima volta stabilito l'appellabilità delle decisioni della commissione in base all'articolo 263, comma 4 del Trattato.

Proprio per questa ragione è ora inevitabile un'altra mossa europea per imporre al governo italiano di far partire la macchina del recupero. E la palla potrebbe passare ai Comuni. Perché sono loro a incassare l'imposta; e a poter verificare le dichiarazioni. Il tutto accade mentre anche le regole 2012 sono sotto attacco, questa volta domestico, da parte della Cassazione (ordinanza 10124/2019 su cui si veda Il Sole 24 Ore di martedì). Il governo Monti, per superare le obiezioni comunitarie, ha fissato una serie di parametri per individuare le attività «svolte con modalità commerciale» che impongono di pagare Imu e Tasi agli enti non

profit proprietari degli immobili. Il punto cruciale è la tariffa chiesta a chi utilizza i servizi: per mantenere l'esenzione, nel caso della scuola deve essere inferiore al costo standard per studente (5.739,17 euro all'anno nella scuola dell'infanzia su su fino ai 6.914,31 euro nelle superiori), mentre negli alberghi il conto non può superare la metà della tariffa media praticata da strutture dello stesso livello nella stessa zona. Nella sanità, invece, basta l'accredito o la convenzione con il servizio nazionale a evitare l'etichetta di «commerciale» e quindi il bollettino di versamento Imu-Tasi.

Ma questi parametri, contesta la Suprema Corte italiana, sono stati fissati con un decreto ministeriale (il n.200 del 2012) che non aveva questo compito, perché avrebbe dovuto indicare solo le modalità per misurare l'imposta negli immobili a utilizzo misto (un po' commerciale e un po' no). E anche nel merito sono troppo generosi, perché per esempio nella sanità l'accredito o la convenzione non possono certificare il carattere "non commerciale" del servizio. Il criterio generale deve essere un altro: quando la tariffa è «idonea e funzionale» alla copertura dei costi, l'Imu va pagata. E con questa ordinanza in mano, c'è da scommetterci, molti Comuni torneranno a chiedere il conto bloccato in questi anni.

La Cassazione distrugge le scuole paritarie e affossa il principio della parità

Leone Grotti 19 aprile 2019

Con una recente sentenza la Corte ha annullato il decreto Monti del 2012 che esentava di fatto scuole paritarie e realtà "non profit" dal pagamento dell'Imu-Tasi. Ora i Comuni potranno battere cassa e distruggere l'istruzione in Italia

Martedì la Cassazione ha assestato un bel colpo di piccone al non profit e alle scuole paritarie. Un attacco che potrebbe affondare più di un istituto, svilendo definitivamente anche l'ultima parvenza di parità scolastica nel nostro paese, riconosciuta dalla "Costituzione più bella del mondo".

Con una sentenza non ancora resa pubblica, ma vista in anteprima dal Sole24Ore, la Corte ha infatti annullato, dichiarandolo «senza valore di legge», il decreto ministeriale 200/2012 del governo Monti. Questo fissava nuovi criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali al fine di stabilire chi deve pagare la tassa sugli immobili (Imu-Tasi) e chi invece deve essere esente.

IL RICORSO DELL'UE E IL DECRETO MONTI

Fino al 2011 l'esenzione era generalizzata e bastava che una parte di un immobile fosse senza fini commerciali per l'esenzione dalle imposte. L'Antitrust dell'Unione Europea giudicò però questo sistema illegittimo, qualificandolo come aiuto di Stato a strutture ricettive, scuole e sanità "non profit" a danno dei concorrenti. L'Ue rinunciò a contestare gli arretrati ma chiese al governo di approvare nuovi regolamenti.

È quello che fece il governo Monti nel 2012: con il suddetto decreto stabilì, per quanto riguarda ad esempio le scuole, che il discrimine fra attività commerciali e non era dato dal costo standard per studente: dai 5.739,17 euro annui per la scuola dell'infanzia, ad esempio, ai 6.914,31 per le superiori. Se la tariffa media chiesta da una scuola paritaria era inferiore a quel valore, non doveva pagare l'Imu.

LA TROVATA DELLA CASSAZIONE

Se la Corte di giustizia Ue è tornata a pretendere che l'Italia chieda le imposte arretrate, precedenti al 2012, la Cassazione ha fatto peggio, annullando il decreto perché il governo non doveva «definire autoritativamente il concetto di "modalità non commerciali", ma solo stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile».

Per i giudici, va ritenuta «commerciale» qualsiasi «attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento – da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione».

COSÌ LA CORTE AFFOSSA TUTTA LA SCUOLA

Un parametro di questo tipo, commenta il Sole24Ore, «colpisce senza dubbio anche la scuola». L'unico modo per tappare la falla aperta dalla Cassazione ora è approvare una nuova legge. Il problema è che cosa succederà nel frattempo. Secondo il quotidiano di Confindustria, «con l'ordinanza in mano saranno molti i Comuni a ripensare le esenzioni sul proprio territorio e ad avviare accertamenti su attività finora considerate esenti».

Chiedere l'Imu-Tasi alle scuole paritarie significa non solo affossare definitivamente la parità scolastica, non solo far chiudere tutti gli istituti liberi, che sono pubblici a tutti gli effetti, ma far fallire l'intera scuola italiana. Come dimostrato da un'inchiesta del Corriere della Sera, per uno studente di scuola superiore statale il governo spende almeno settemila euro, con punte che arrivano fino a diecimila a seconda dell'istituto. Un alunno di scuola secondaria paritaria, invece, costa allo Stato appena 50 euro. I soldi recuperati dall'Imu di questi immobili non basteranno neanche lontanamente a coprire le spese che lo Stato dovrà sobbarcarsi per

alloggiare tutti gli alunni delle paritarie nei suoi istituti. Un suicidio in piena regola di cui la Cassazione non sembra preoccuparsi.

Livorno. La Cassazione: due scuole dovranno pagare gli arretrati per l'Ici

Chiara Domenici martedì 23 aprile 2019

La Cassazione ordina a due scuole di versare ingenti arretrati. Ma così il servizio rischia di chiudere. Il vescovo: «Vittoria di Pirro»

Arriva a sentenza definitiva una vicenda che risale al 2010 e riguarda le imposte comunali dal 2004 al 2009. Già nel 2015, altri due istituti cattolici erano stati costretti a sborsare più di 400mila euro.

L'ultima parola, quella della Corte di Cassazione, ha confermato, nei giorni scorsi, che due scuole dell'infanzia paritarie di Livorno – gestite dalla Congregazione delle sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena e dall'Istituto delle suore Trinitarie – dovranno pagare l'Ici non versata per il periodo d'imposta che va dal 2004 al 2009.

Con questa decisione, la Cassazione ha ribaltato la sentenza della Commissione tributaria regionale – che aveva stabilito che le due scuole dovevano essere esentate dal pagamento dell'Ici – contro cui aveva presentato ricorso il Comune di Livorno, amministrato dal M5s. Secondo la Suprema Corte, l'esenzione si configurerebbe come aiuto di Stato e falserebbe la libera concorrenza.

La vicenda era iniziata nel 2010 quando la giunta aveva ancora i colori del Pd. Una questione annosa, dunque, andata avanti a colpi di sentenze che molti hanno commentato definendole non certo "giuste", in quanto le scuole non sono paragonabili a imprese di tipo commerciale e il servizio educativo che svolgono non si pone come fine principale quello del lucro. A fissare i paletti della questione era stata la Commissione Europea il 19 dicembre 2012, con una Decisione che stabiliva come l'esenzione Ici a favore degli enti non commerciali costituisse sì «aiuto di Stato», ma che il recupero delle somme sarebbe stato «assolutamente impossibile» a causa delle difficoltà oggettive indicate dall'Italia. Una decisione annullata dalla Corte di Giustizia Ue nel novembre 2018. Sia la Commissione che la Corte di Giustizia europea avevano in ogni caso confermato la legittimità dell'Imu, introdotta nel 2012, che prevede l'esenzione dell'imposta quando le attività sono svolte in modalità 'non commerciale'. Ora, la nuova sentenza della Cassazione.

Poco importa che senza questi istituti il Comune di Livorno non sarebbe in grado di provvedere all'offerta scolastica per tutti i bambini del territorio e ci sarebbe ancor meno da essere "soddisfatti" se un domani tali scuole, incapaci di pagare somme tanto ingenti, dovessero chiudere, lasciando a casa migliaia di ragazzi e decine di persone senza lavoro.

Uno scenario preoccupante. Tanto che, già nel 2015, quando altre due scuole paritarie erano state condannate a pagare arretrati per più di 400mila euro, il vescovo di Livorno, Simone Giusti, aveva definito quel verdetto una «vittoria di Pirro» per l'amministrazione. E lo è anche quest'ultima, visto che, in ogni caso, le rette sono economiche rispetto al servizio e molte famiglie in difficoltà vengono aidate dalle suore con agevolazioni sul pagamento, facendo frequentare ugualmente la scuola. Un servizio alle famiglie più bisognose, che, invece, adesso rischia di sparire per sempre.

Scuole paritarie e Imu: facciamo un po' di chiarezza

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n.10124, pubblicata in data 11.4.2019, le scuole paritarie pagheranno l'Imu. Ma è importante la libertà di scelta educativa e non seminare il panico

Suor Anna Monia Alfieri - Mar, 23/04/2019 - 14:34

Si legge che, con la sentenza della Cassazione n.10124 pubblicata in data 11.4.2019, le scuole paritarie sono condannate a pagare l'Imu. Incapaci di smarcarsi dai due eccessi: il privilegio, rimproverato da alcuni e la gentile concessione ad esistere, invocata da altri. Si cerca di fare chiarezza. L'ideologia in entrambi i casi è la medesima: la "sopravvivenza delle scuole paritarie".

Eppure da anni è stato ampiamente chiarito che sono i genitori ad avere il diritto (ai sensi dell'art. 30 della Costituzione italiana e dell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) a scegliere dove e come educare i figli, avendone la responsabilità educativa. Tale libertà, per esprimersi, necessita come è ovvio di un pluralismo educativo nell'ambito della Scuola Pubblica riconosciuta nel Servizio Nazionale di Istruzione, composta da buone scuole pubbliche paritarie e buone scuole pubbliche statali.

Si risponda alla "madre di tutte le domande": perché i genitori italiani (l'Italia è la più grave eccezione in Europa), dopo aver pagato le tasse e vedendosi riconosciuto dalla carta costituzionale e dalla legge il diritto alla libertà di scelta educativa, di fatto se scelgono la scuola statale apparentemente non pagano nulla (in realtà sappiamo già che costa 10mila euro in tasse dei cittadini), mentre se scelgono la scuola paritaria devono pagare due volte, con le tasse prima e la retta poi? La legge ormai ha riconosciuto questo diritto dal 1948 innumerevoli volte, le ragioni economiche hanno già dimostrato che garantire la libertà di scelta educativa, attraverso la determinazione del costo standard di sostenibilità, è un'operazione a costo zero che innalza il livello della qualità scolastica facendoci risalire dagli ultimi posti Ocse-Pisa. Si liberano dalla morsa dello spreco 7 miliardi di euro all'anno, che non solo impediscono la libertà di scelta educativa, ma – peggio - rendono il nostro un sistema scolastico classista, regionalista e discriminatorio. Pertanto c'è poco da cercare i consensi: ogni giurista, economista, politico, cittadino di buon senso che ha a cuore la cosa pubblica sa benissimo che l'unica risposta alla domanda di sempre "chi paga?" è "nessuno: si applichino i costi standard di sostenibilità". Il resto sono inutili disquisizioni che alimentano l'ingiustizia e legittimano l'inerzia di molti.

Ciò premesso la sentenza della Cassazione n. 10124/2019 quali novità introduce?

I veri studiosi sanno molto bene che la scienza piegata a rafforzare le proprie idee è un falso. La ricerca onesta è sempre sine glossa. Si presenta quindi il parere di un noto giurista esperto di scuola (responsabile ufficio legale Fism Nazionale), l'avvocato Stefano Giordano, che ci conferma nell'unica lettura di diritto possibile. "La sentenza della Cassazione n.10124/2019 è stata pronunciata, dopo due gradi di giudizio favorevoli alla tesi della non debenza, con riferimento ad un immobile di una congregazione religiosa che si occupa di attività sanitaria ed in riferimento all'imposizione ICI riferita all'anno 2003. Quindi la scuola e tutte le letture che ne sono seguite erano di carattere "incidentale" cioè non rilevanti, ancor più per gli schieramenti pro o contro le paritarie.

Il principio di diritto che fonda la pronuncia è che nei precedenti gradi di giudizio non si era verificato adeguatamente se i corrispettivi raccolti dalla casa di cura in relazione alle prestazioni sanitarie, seppure convenzionate, fossero inferiori ai costi di produzione. Secondo il giudizio della Corte di Cassazione il corrispettivo invece avrebbe remunerato i fattori della produzione.

Il riferimento incidentale - irrilevante nel caso specifico come riconosciuto dalla stessa Corte atteso l'antecedenza del caso rispetto alla norma citata - al presunto difetto di delega del DM

200/2012 rispetto all'art. 91 bis del DL 1/2012 è ampiamente discutibile atteso il chiaro dettato della norma: Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , come svolte con modalità non commerciali".

In questi giorni molti – gestori e genitori attenti – si sono allarmati per il fatto che la sentenza in questione avrebbe annullato il decreto Imu in quanto illegittimo; di conseguenza le scuole paritarie a breve sarebbero state destinate a morire sotto la scure dell'Imu. Nel ribadire che – in ogni caso - il reale diritto da garantire è la libertà di scelta educativa dei genitori non quello delle scuole paritarie ad esistere in sè e per se stesse, si arriva al cuore della questione: "Le scuole paritarie devono pagare sì o no l'Imu?". Siamo tutti consapevoli che queste non chiedono un privilegio e pagare l'Imu comporterebbe la loro chiusura immediata, con la conseguenza di privare la Nazione del pluralismo educativo. Questo necessita di scuole con soggetti gestori differenti sotto lo sguardo garante dello Stato e non può essere ridotto al pluralismo fra scuole gestite dal medesimo soggetto controllore, cioè lo Stato stesso. Si tradisce la ragione e il cittadino.

Premesso che la sentenza 10124/2019 non ha in alcun modo considerato la natura delle funzioni di interesse generale, quale è appunto quella pubblica d'istruzione, che il diritto unionale giudica come prive di rilevanza economica e quindi prive di impatto sulla normativa in materia di aiuti di Stato, rimarrà dunque la necessità, atteso che la Corte di Cassazione non è certo Giudice delle leggi, di verificare caso per caso la sussistenza della modalità non commerciale esercitata nel concreto.

Pertanto l'ordinanza nulla toglie e nulla aggiunge all'assunto che è stato raggiunto con la sentenza CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P in materia di aiuti di Stato per le scuole paritarie: "l'esenzione IMU non è un aiuto di Stato".

La Corte di Giustizia UE che ribadì la necessità di appurare se esista effettivamente un meccanismo che consenta di recuperare, anche solo parzialmente, l'ICI dovuta dai soggetti che hanno beneficiato di una esenzione illegittima ha, nel contempo, escluso il regime IMU dalla categoria degli aiuti di Stato. Il crisma di legittimità conferito dalla Corte UE alla normativa IMU supera tutte le forzature interpretative del dato normativo nazionale, non di rado sostenute dai Comuni per esigenze erariali di cassa. Si ricorda come abbiamo già avuto modo di argomentare che la sentenza in commento non si esaurisce nella reprimenda fatta dai giudici europei al Tribunale UE. Essa mette in luce, nel suo complesso percorso motivazionale, anche valutazioni di diritto favorevoli agli enti non commerciali come l'esclusione del regime agevolativo IMU dalla categoria degli "aiuti di Stato" che, pertanto, è compatibile con l'ordinamento dell'Unione. Questa condivisibilissima soluzione, sostenuta da impeccabile argomentazione, fa leva sulla decisiva constatazione che la legge IMU, introdotta nel 2012, non estende l'esenzione alle "imprese", intendendosi per tali "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento" (punto 103 della sentenza).

Ricordiamo che il regolamento 200/2012 stabilisce che le scuole pubbliche statali non sono tenute al pagamento dell'IMU; le scuole pubbliche paritarie se erogano il servizio pubblico a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico e tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio non devono versare l'IMU. All'art. 4 comma 3, a,b,c, si individuano le caratteristiche (conditio sine qua non) affinché le scuole paritarie non paghino l'IMU: 1) devono essere scuole paritarie; 2) non devono essere discriminatorie nell'accettazione degli alunni; 3) hanno l'obbligo di accogliere gli alunni portatori di handicap; 4) devono applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente; 5) devono garantire l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti; 6) devono dare pubblicità del loro bilancio. Da notare che sono i requisiti della legge 62/00 sulla parità. La Corte di Cassazione richiama

incidentalmente ed inutilmente il Decreto 200 ma ne sconosce la profonda radice giuridica eurounionale: "le attività didattiche devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

Il richiamo - in premessa di questo Decreto a titolo giustificativo - alla necessità di adeguarsi ai "parametri di conformità a quelli previsti dal diritto dell'Unione Europea", oltretutto, non prende in considerazione un particolare molto importante: le scuole pubbliche paritarie, nei diversi Paesi europei godono, anche se in maniera diversificata da un Paese all'altro, di un finanziamento pubblico e, quindi, si trovano nella oggettiva fortunata situazione di non praticare alcuna retta, oppure di applicare una retta puramente simbolica ad integrazione del contributo statale. Difatti nonostante abbia una struttura giuridica perfetta che anticipa l'Europa, in essa l'Italia risulta ad oggi - nella garanzia dell'esercizio del diritto - una grave eccezione.

Semmai lo sforzo del Governo dovrebbe essere quello di far comprendere correttamente all'Unione il quadro complesso dell'istruzione non profit in Italia. Il Nostro paese, infatti, si è trovato a dover gestire nell'anomalo Sistema Nazionale di Istruzione italiano (che non garantisce la libertà di scelta educativa dei genitori sottoposti ad una grave discriminazione economica) il parametro europeo, il "requisito" alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso". Affermazione che - e la cosa sorprende - appare in netto contrasto con le indicazioni della Risoluzione del Parlamento Europeo (1984), con la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (1996), con la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo (2012). Occorre la chiarezza: le indicazioni del Parlamento Europeo sono pure e teoriche idealità letterarie o indicano, invece, una base da cui partire per "essere in Europa"? La disparità e anomalia del caso italiano dovrebbero sollevare più di un interrogativo. Si afferma poi di attività che dovrebbero essere effettuate "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico".

Simbolico rispetto a cosa? In tal senso a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Quanto effettivamente costa il servizio alle scuole pubbliche - statali e paritarie - è una bella domanda. Di conseguenza il Decreto IMU per gli enti non commerciali schiera un parametro inedito, quello del costo medio per studente. Si legge sul sito del Ministero "Se il corrispettivo medio (CM) è inferiore o uguale al costo medio per studente (CMS) la scuola paritaria è esente dall'IMU. Si evidenzia che si definisce il Costo medio studente che è ben altro parametro rispetto al costo standard di sostenibilità (come si legge su Il Sole 24 Ore il 15.02.2019), che si auspica venga introdotto quale unico anello mancante ad un sistema lesivo dei diritti costituzionali dei Genitori.

Si conferma pertanto che il crisma di legittimità conferito dalla Corte UE alla normativa IMU dovrebbe avrebbe già dovuto eliminare tutte le forzature interpretative del dato normativo nazionale, non di rado sostenute dai Comuni per esigenze erariali di cassa.

Opinando diversamente si finirebbe per raggiungere un risultato censurabile perché esattamente all'opposto e, dunque, contrario al dictum dei giudici europei che, quale fonte di legge, funge da guida e "bussola" del percorso interpretativo.

Le scuole paritarie devono pagare l'IMU, sì o no?

di redazione del 26.04.2019

Il contributo di Suor Anna Monia Alfieri

Si legge in questi giorni che, con la sentenza della Cassazione n. 10124 pubblicata in data 11.4.2019, le scuole paritarie sarebbero condannate a pagare l'IMU. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

È noto che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione italiana e dell'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sono i genitori ad avere il diritto di scegliere dove e come educare i figli, avendone la responsabilità educativa. Tale libertà, per esprimersi, necessita – come è ovvio – di un pluralismo educativo nell'ambito della Scuola Pubblica riconosciuta nel Servizio Nazionale di Istruzione, che è composto da buone scuole pubbliche paritarie e buone scuole pubbliche statali. Si risponda dunque alla "madre di tutte le domande": perché i genitori italiani (e l'Italia è in quest'ambito la più grave eccezione in Europa), dopo aver pagato le tasse e pur vedendosi riconosciuto il diritto alla libertà di scelta educativa, qualora scelgano la scuola paritaria devono di fatto pagare due volte (con le tasse prima e con la retta poi)?

È già stato ampiamente dimostrato che garantire la libertà di scelta educativa sarebbe un'operazione a costo zero attraverso la determinazione del costo standard di sostenibilità, che innalzerebbe il livello della qualità scolastica facendoci risalire dagli ultimi posti Ocse-Pisa in cui attualmente ci troviamo. Si libererebbero così dalla morsa dello spreco quei 7 miliardi di euro all'anno che contribuiscono a rendere il nostro un sistema scolastico classista, regionalista e discriminatorio. Pertanto, ogni giurista, economista, politico, cittadino di buon senso e che abbia a cuore la cosa pubblica sa benissimo che l'unica risposta alla domanda di sempre ("Chi paga?") è: "Nessuno: si applichino i costi standard di sostenibilità!". Il resto sono inutili disquisizioni che alimentano l'ingiustizia e legittimano l'inerzia di molti.

Ciò premesso, quali novità introduce la sentenza della Cassazione n. 10124/2019?

Molti gestori e genitori attenti si sono allarmati per il fatto che essa avrebbe annullato, in quanto illegittimo, il decreto IMU; di conseguenza, le scuole paritarie a breve sarebbero state destinate a morire sotto la scure dell'IMU, privando la Nazione del pluralismo educativo.

Nel ribadire che – in ogni caso – il diritto da garantire è la libertà di scelta educativa dei genitori e non quello delle scuole paritarie ad esistere in sé e per sé, si arriva così al cuore della questione: le scuole paritarie devono pagare l'IMU sì o no?

Premesso che la sentenza 10124/2019 non ha in alcun modo considerato la natura delle funzioni di interesse generale (quale è appunto quella pubblica d'istruzione) che il diritto unionale giudica come prive di rilevanza economica e quindi prive di impatto sulla normativa in materia di aiuti di Stato, rimarrà dunque la necessità, atteso che la Corte di Cassazione non è certo Giudice delle leggi, di verificare caso per caso la sussistenza della modalità non commerciale esercitata nel concreto.

Pertanto, l'ordinanza in questione nulla toglie e nulla aggiunge all'assunto che è stato raggiunto con la sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P) in materia di aiuti di Stato per le scuole paritarie, secondo cui "l'esenzione IMU non è un aiuto di Stato".

La Corte di Giustizia UE dunque – oltre a ribadire la necessità di appurare se esista effettivamente un meccanismo che consenta di recuperare, anche solo parzialmente, l'ICI dovuta dai soggetti che hanno beneficiato di una esenzione illegittima – ha qui nel contempo escluso il regime IMU dalla categoria degli aiuti di Stato.

Tale crisma di legittimità conferito dalla Corte UE alla normativa IMU supera chiaramente tutte le forzature interpretative del dato normativo nazionale, non di rado sostenute dai Comuni per esigenze erariali di cassa.

Opinando diversamente si finirebbe per raggiungere un risultato censurabile in quanto esattamente contrario al dictum dei giudici europei, che, quale fonte di legge, funge da guida e "bussola" nel percorso interpretativo.